



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA
PROVINCIA DI CUNEO



Sul "modus vivendi", regolante l'alpeggio del bestiame

nei territori della frontiera italo-francese

e sulla necessità

di scongiurare un grave pericolo a danno delle nostre regioni di confine



CUNEO
TIPOGRAFIA FRATELLI ISOARDI
1915

BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32-4-105

N. INV. 8673

BID WBφ16924φ

COLL. 32.H.105

CAMERA

STRIA

PROVINCIA

Sal "modus vivendi" recanale l'abozzo del bestiame

nei territori della frontiera franco-

e sala accessa

di scongiurare un grave pericolo a danno delle nostre regioni di confine.



ITALIA

Ministero dell'Interno

1975



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA

DELLA

PROVINCIA DI CUNEO


18

Sul "modus vivendi", regolante l'alpeggio del bestiame

nei territori della frontiera italo-francese

e sulla necessità

di scongiurare un grave pericolo a danno delle nostre regioni di confine



CUNEO

TIPOGRAFIA FRATELLI ISOARDI

1915



Per regolare le condizioni del pascolo del bestiame nei territori di frontiera italo-francese, durante l'attuale stato di guerra, si addivenne nel decorso giugno ad uno scambio di note fra il nostro Governo e l'Incaricato d'Affari di Francia.

Con queste note i due Governi si sono reciprocamente impegnati ad impedire, per parte dei pastori e dei proprietari del bestiame, la vendita e la mattazione dei capi dei greggi e delle mandre, durante il periodo di temporanea permanenza per l'alpeggio o per lo svernamento; stabilendo inoltre che, al termine del tempo per il pascolo, tutti i capi di bestiame importati, sì nell'uno che nell'altro territorio, ed i piccoli nati durante la permanenza all'alpeggio o nelle località di svernamento dovessero rientrare nel paese d'origine.

Ora tali restrizioni — di cui al paragrafo 8 delle rispettive note — sono in aperta contraddizione con lo spirito della Convenzione del 1861 e con le applicazioni ad essa posteriormente date, ed a cui non pare possibile —

a nostro parere — derogare con ulteriori disposizioni, ed oltre a ciò ledono gravemente gli interessi della nostra industria pastorizia, mettendola in condizioni di palese inferiorità di fronte a quella francese, contro cui il divieto, nei rapporti almeno con l'alpeggio estivo che si effettua in questo Distretto camerale, non può avere alcun dannoso effetto.

Infatti i pastori francesi sogliono far coincidere la discesa degli ovini alpeggianti nelle nostre valli con il periodo immediatamente precedente la figliazione delle pecore — e cioè verso il 15 di settembre — cosicchè, discesi in Francia, essi possono vendere agevolmente i nuovi nati ed usufruire del latte e dei suoi prodotti.

Non così avviene per i pastori di Briga e di Tenda, che scendono all'alpeggio invernale in Francia a fine ottobre. Per questi greggi la nascita degli agnellini è sempre avvenuta d'inverno, in modo da poterli agevolmente vendere a prezzo elevato sui ricchi mercati della Costa Azzurra, previo sborso di un modico diritto doganale di L. 5, soppresso durante la guerra, e per poter inoltre usufruire del latte e dei suoi prodotti assai ben pagati.

Tolta ora la commerciabilità in Francia dei capi nati dai nostri greggi, il provvedimento andrebbe tutto a danno dei pastori italiani, ai quali verrebbe così negato di beneficiare del reddito degli allevamenti e della possibilità di usufruire del latte e dei loro derivati.

In tali condizioni l'industria pastorizia — così come fu finora esercitata dai pastori di Briga e di Tenda, e cioè con la forma di pascolo migratorio dall'alpe al piano francese — dovendosi conservare gli agnellini per un lungo

periodo, onde riportarli all'alpeggio estivo in giugno, non può che diventare disastrosamente passiva.

Da qualsiasi punto di vista si consideri la questione — a parte la disparità di trattamento fra pastori italiani e francesi, fra proprietari di gregge nazionale e straniero — il danno che risentiranno gli esercenti l'industria pastorizia di Briga e di Tenda sarà rilevantissimo, ed essi si troveranno in tali condizioni che dovranno disfarsi del bestiame con un contraccolpo considerevole sulla economia del nostro Paese, ma soprattutto della zona di Briga e di Tenda, le cui Alpi vanno di giorno in giorno perdendo di valore per l'abbandono in cui sono lasciate — dato il decrescere costante del numero di pecore, ridotte dalla cifra rilevantissima di centinaia di migliaia di capi a poche decine di migliaia, senza che sia aumentato il numero dei bovini.

Si può infine ritenere che a 15.000 capi ascenda il gregge emigrante dalle Alpi del versante meridionale della catena del Colle di Tenda ai pianori ed alle colline francesi del Mentonese e del Nizzardo, e si può calcolare — essendo il numero delle nascite pari a circa $\frac{7}{10}$ del totale numero dei capi — che 10.500 siano gli agnellini che nascono in Francia dal bestiame italiano.

Ora quale ricavo potrebbero i pastori italiani realizzare dalla vendita di questi nuovi nati e qual danno loro deriva dalla loro incommerciabilità?

Dato il prezzo di vendita per agnellino di . L. 10
la perdita per l'inutilizzazione del latte per pecora a » 4
il costo per tre mesi di pastura per capo di . » 2
per ogni nuovo nato la perdita ascende a totale . L. 16
e così complessivamente per i 10.500 capi a L. 168.000.

Dovendo riportare in patria, verso il giugno, gli agnelli e rivenderli, oltre a dover subire l'alea ed i danni della mortalità, i pastori si troveranno ancora nella condizione di dover disfarsi delle pecore allevate a prezzi eguali, se non inferiori, a quelli a cui avrebbero venduto i piccoli nati; poichè sul nostro mercato non si può realizzare un prezzo superiore a L. 10 per capo per gli ovini di sei mesi.

E inoltre dove si potrebbero vendere questi agnelli?

I mercati nazionali capaci di assorbire una così ingente offerta di bestiame ovino distano oltre cinquanta chilometri dalla zona di Briga e di Tenda, che forma, per la sua posizione topografica, un centro isolato, separato dai mercati dell'Alto Piemonte da un'aspra giogaia di Alpi, che non presenta altro valico se non quello del Colle di Tenda.

L'offerta poi, non potendo avvenire in blocco — chè il mercato non sarebbe in grado di assorbirla — dovrebbe gradatamente affluire sulla piazza, creando un disagio enorme ai pastori, obbligati così a ripetuti scomodi viaggi, non compensati da alcun vantaggio sul prezzo; e ciò oltre al rischio, che i pastori dovrebbero affrontare, di essere costretti a prendere la via del ritorno cogli agnelli invenduti, ove non si presentasse la convenienza di disfarsene, se non soggiacendo alle imposizioni d'una eccessiva speculazione.

Ora è appunto questa difficoltà di commerciare il proprio bestiame, se non esitandolo sui mercati posti nei versanti al di là delle Alpi, che ha determinato la forma speciale della pastorizia, che da tempo immemorabile si svolge nell'alta Valle Roja e ne crea una delle migliori risorse; ed è a garantirne la continuazione e la possibilità che furono sancite le norme della Convenzione del 1861,

per cui si aprivano al commercio di Briga e Tenda, limitatamente alla produzione locale, quegli sbocchi naturali che sarebbero stati preclusi da una barriera doganale.

Oltre a ciò altri danni provengono ai nostri pastori dal divieto di commerciare i nuovi capi nati dal proprio gregge.

Il reddito del bestiame, obbligato a capitalizzarsi, nulla produrrà durante lo svernamento ed i pastori non potranno conseguire il frutto di un semestre sul prezzo che si potrebbe ricavare dalle vendite.

Sono così oltre a 70.000 lire perdute dai pastori di Briga e di Tenda, le quali non rappresentano se non un consumo di reddito inutilizzato, che non reca profitto ad alcuno.

Nè si deve dimenticare che durante tutto il periodo dello svernamento i nostri pastori saranno obbligati a far fronte alle necessità della vita senza poter usufruire dei prodotti del loro gregge.

Ed è a chiedersi: come essi faranno a vivere in Francia con gli alti costi della vita, senza che la loro industria rechi loro il minimo beneficio, mentre a nessun'altra risorsa sarà loro dato di attingere?

Questi pastori, che conducono una grama e nomade vita, peregrinando da valle a monte per pasturare i greggi sui fondi altrui, come potranno, ove l'unico loro capitale rimanga inerte e consumi il proprio reddito, far fronte ai proprii impegni e pagar gli affitti sempre rilevanti dei pascoli?

Per contro i pastori francesi, che possiedono greggi assai più importanti, il cui numero di capi supera i 45.000, potranno liberamente durante lo svernamento, trovandosi nel loro territorio, commerciare il proprio bestiame e i nuovi

nati, mentre nessun danno potrà loro venire dal divieto di vendere e macellare gli agnelli durante l'alpeggio estivo, poichè nelle nostre regioni l'uso della carne ovina per l'alimentazione è estremamente ridotto ed i pastori hanno interesse a non disfarsi del capitale bestiame, quando hanno la sicurezza della rendita del prodotto.

Preoccupandosi di questa situazione di cose, nell'interesse della nostra pastorizia, noi chiediamo la revoca del provvedimento di cui all'art. 8 del *modus vivendi* italo-francese nei rapporti del bestiame italiano alpeggiante nelle zone di Briga e di Tenda, che scende a svernare nel Nizzardo; e ciò anche perchè non possono sussistere preoccupazioni di una possibile ripercussione ai danni del consumo carneo nazionale, dato l'ingente quantitativo di pecore esistenti nella regione meridionale delle Alpi Marittime ed il nessun uso fatto della loro carne per l'alimentazione locale.

A tal proposito ci conviene ricordare che, mentre in Francia la carne ovina è data ai soldati, egual proposta fatta al nostro Governo, e vivamente appoggiata da questa Camera di Commercio e dal suo Presidente, nonchè dall'On. Marchese Di Saluzzo e dall'Ufficio di Mutualità Agraria di Torino, non ha trovato favorevole accoglienza, e l'azione svolta in tal senso, al pari di ogni iniziativa atta a generalizzare l'uso della carne ovina, come ottimo succedaneo di quella bovina, non ebbe finora successo.

Data l'importanza che ha la produzione ovina ed il suo consumo generalizzato e popolare in Francia, mentre ciò non avviene in Italia, nessuna difficoltà può essere sollevata per parte del Governo della Repubblica in merito alla

revoca richiesta, mentre essa è necessaria per evitare la rovina certa della industria pastorizia nelle nostre regioni di confine.

Si potrebbe obiettare che ragioni di reciprocità hanno indotto ad includere e suggeriscono di conservare, anche nei rapporti della Francia, la clausola restrittiva concessa dall'Italia. Ma è facile osservare, quello a cui già più sopra si è accennato, e che cioè le disparate condizioni — non forse tenute presenti nella conclusione del *modus vivendi* — riducono a totale danno dei pastori italiani e dell'economia regionale il divieto appunto che per reciprocità fu concesso nei rapporti dei greggi italiani.

Certi quindi di essere interpreti degli interessi dell'industria zootecnica distrettuale, noi speriamo sia concessa l'invocata revoca da parte del Governo francese dell'art. 8 della nota 27 giugno a. c., con il quale si vieta ai proprietari di bestiame e ai pastori italiani la vendita del bestiame temporaneamente introdotto in territorio francese, e si fa obbligo a rimpatriare con il bestiame i capi nati durante lo svernamento, e sia accordata, almeno per questi ultimi, la libera commerciabilità in terra francese.

*Dalla Camera di Commercio e Industria di Cuneo
li 14 settembre 1915.*

IL PRESIDENTE - RELATORE
CASSIN.



5/05/02